

MOTIVI

Per comodità di lettura si precisa che la sentenza, prendendo in esame le singole posizioni, per ciascuna sintetizza quanto dal Tribunale deciso, quanto dalle difese appellato, quanto dal Procuratore della Repubblica.

- Con riguardo all'appello del Procuratore Generale si rileva che la sentenza fu comunicata a tale ufficio il 2.4.2008 e l'impugnazione depositata il 5.6.2008, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 n. 1 lett. C; tale impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. B, in quanto tardiva. -

Prima di esaminare le singole posizioni si è ritenuto fare un cenno generale agli eventi e analizzare, decidendoli, per non dover ripetere ogni volta l'argomento ed appesantire inutilmente la lettura, i principali temi comuni proposti nei motivi.

I fatti presi in esame dalla sentenza del Tribunale si svolsero nella giornata del 20 luglio 2001 ed in parte nel giorno successivo.

In tali giornate si tennero diverse manifestazioni di piazza - molte di queste autorizzate - con partecipazione di decine di migliaia di persone; le associazioni andavano dall'area cattolica a quella anarchica.

I manifestanti in gran parte si riconoscevano nel Genova Social forum al quale avevano aderito oltre 1000 associazioni, in parte ne erano estranei.

Gli scontri non ebbero una origine comune e la sentenza del Tribunale chiarisce come vari gruppi di manifestanti abbiano agito indipendentemente l'uno dall'altro con modalità e finalità differenti.

Per quanto riguarda i nostri imputati, il Tribunale distingue un gruppo come facente parte del cosiddetto blocco nero ed un gruppo

come facente parte delle cosiddette tute bianche nonché altri ad essi collaterali.

I temi principali e per lo più comuni ai vari imputati, che sono stati trattati dalla sentenza, che procede ad una ricostruzione estremamente analitica degli eventi, sono i seguenti.

La sussistenza del reato di devastazione e saccheggio.

Il Tribunale fa una disamina della norma che precisa differire dai minori fatti di danneggiamento e furto per l'intensità, l'entità, la portata progressiva e la complessità della manifestazione che le rende idonee a ingenerare nel pubblico un sentimento di insicurezza collettiva, un turbamento profondo, durevole e diffuso; afferma poi che è sufficiente che la vita anche di alcuni quartieri di una città sia messa in dubbio nel suo scorrere quotidiano e comune, che i cittadini non abbiano il coraggio di uscire di casa per non incontrare chi sta sistematicamente distruggendo e depredando esercizi pubblici, uffici, arredi urbani, veicoli e tutto quanto incontra sul suo percorso. L'elemento distintivo dalle più lievi fattispecie di danneggiamento e furto è la sistematicità delle condotte, la reiterazione organizzata che porta a compiere atti vasti e profondi, indiscriminatamente diretti contro tutto ciò che esiste in una data area cittadina.

Per contro le difese contestano la sussistenza di tale reato ed osservano che il criterio quantitativo non può essere utilizzato, poiché il nostro ordinamento prevede la possibilità di configurare il reato continuato di danneggiamento; inconferente è il richiamo geografico per cui la pluralità delle condotte commesse in zona densamente abitata sarebbe l'elemento differenziale con il reato di danneggiamento; il pericolo deve essere concreto e non meramente ipotetico ed è ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la collettività; ma, nel caso concreto, le

forze dell'ordine sia all'inizio dei fatti sia successivamente hanno sempre avuto il controllo della situazione.

Sottolineano ancora che la definizione adottata dal Tribunale non differisce da quella accolta dalla Cassazione, ma se si conduce un'analisi semantica delle parole usate dal Tribunale e dalla Cassazione si rileva come i concetti usati quali "ampiezza" "gravità" "vastità" "profondità" siano ambigui, in quanto lasciati alla pura discrezionalità di chi osserva e valuta; in definitiva devastare vuol dire annientare, distruggere, danneggiare irrimediabilmente, rendere non più utilizzabile un bene o un complesso di beni, cosa ben diversa dalla semplice reiterazione di episodi di danneggiamento pur sistematici e plurimi.

La Corte aderisce alla impostazione recepita dal Tribunale che appare fondata sia sulla analisi della norma e degli elementi costitutivi che derivano dalla lettura dei vocaboli contenuti, sia sulla adesione ai principi delineati dalla Corte di Cassazione.

Con riguardo ai concetti che dalle difese sono valutati ambigui - ampiezza, gravità, vastità, profondità - si osserva che ad essi deve essere dato un contenuto in adesione ai fatti concretamente posti in essere e che è necessario comunque elaborarne una definizione, come il Tribunale ha fatto, poiché la norma non va oltre la semplice dizione dei vocaboli "devastazione e saccheggio".

Se poi si analizzano i fatti presi in esame dalla Corte di Cassazione nella sentenza 16.4.2004 (sez. I n. 25104)- v. anche sez. 1 25.1.1973 in analoghi termini -, commessi a seguito di incontro calcistico con la successiva morte accidentale di uno spettatore, emerge come le devastazioni poste in essere dai tifosi fossero di portata certamente inferiore a quelle in esame nel nostro processo, poichè si limitarono ad impianti e strutture dello stadio, altoparlanti ed apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. Furono cioè circoscritti ad un contesto limitato

e non certo vasto come quello oggi in esame, riguardante strade e piazze di diversi quartieri.

Parimenti la gravità fu in quel caso di gran lunga inferiore, dato che durante i nostri eventi, quanto si trovava sul percorso del blocco nero fu aggredito e distrutto, dagli arredi urbani di proprietà pubblica - aiuole, cartelli stradali, selciato, cassonetti per i rifiuti e campane per la raccolta differenziata - a beni di proprietà privata - auto, moto, banche, supermercati, attività economiche e negozi -.

Alla distruzione indiscriminata di quanto sopra seguì anche il saccheggio, ossia il furto indistinto e generalizzato, la depredazione insomma, di quanto fosse profittevole, gli arredi già detti, ed inoltre titoli e denaro dalle banche o generi alimentari dai supermercati aggrediti.

Risulta dunque evidente come il complesso dell'azione distruttiva di diversi manifestanti sia stata idonea ad integrare il reato di devastazione, tenuto conto dell'estensione dell'area cittadina coinvolta (estesa tra i quartieri della Foce, di San Fruttuoso, di Marassi), dell'entità (molti anche singolarmente gravissimi) e del numero dei danneggiamenti (oltre che dei furti) perpetrati reiteratamente nell'arco del giorno 20 e del giorno 21 luglio da gruppi di soggetti armati (di sassi, pietre di grosse dimensioni, travi, tubi sottratti ai ponteggi delle impalcature, bombe molotov), e travisati in vario modo, in un azione furiosa e rapida di vera e propria guerriglia, caratterizzata da continui e violentissimi scontri con le forze dell'ordine al cui indirizzo venivano lanciati oggetti di ogni genere, spesso utilizzando come protezioni vere e proprie trincee costruite con gli arredi urbani, spesso e per non breve momento anche avendo la meglio, in modo che certamente veniva leso l'ordine pubblico e il senso di sicurezza e tranquillità della cittadinanza (sia in relazione alla sicurezza personale, sia in relazione a quelle delle cose mobili ed immobili possedute) con produzione di effetti di distruzione, rovina e desolazione di intere zone cittadine, messe a ferro e fuoco e con

l'impossibilità per chi si trovasse in quelle zone di potere usare dei servizi essenziali per un apprezzabile periodo, o semplicemente di potere uscire di strada.

Si aggiunga che per notevoli lassi di tempo e per molte zone le forze dell'ordine, colte di sorpresa, non preparate a contrastare simili fenomeni, non ovunque presenti, dovettero lasciare il campo ai gruppi devastanti quelle intere zone, senza poter intervenire con efficacia e prontezza.

Alcune difese eccepiscono la incostituzionalità della norma sotto il profilo della indeterminatezza della stessa e sotto il profilo della disparità di trattamento per essere la pena edittale eccessiva.

Le doglianze appaiono manifestamente infondate.

Non necessariamente il precetto deve essere specificamente descritto nella norma, potendo essere la condotta vietata desunta in primis dal significato dei vocaboli e quindi dalla elaborazione giurisprudenziale. In diverse altre norme il precetto non è analiticamente descritto, ad esempio nel reato di incendio, che interessa anche il nostro processo, ma è desunto dal significato tradizionale ed è determinato dalla giurisprudenza.

Tanto meno appare incongrua la pena, che tiene conto della gravità della condotta criminosa astratta e che è in ogni caso lasciata alla determinazione proporzionata del legislatore, in confronto ad altre condotte; si tratta infatti di sanzionare comportamenti che esprimono un'aggressione indiscriminata, vasta e profonda di una notevole quantità di cose mobili ed immobili (per l'ipotesi del saccheggio, ad esempio, si pensi che un solo furto pluriaggravato ha pena edittale da tre a dieci anni, dunque ben superiore deve essere la pena nell'ipotesi di sottrazione generalizzata e continua di beni). Si aggiunga che il legislatore ha con tutta evidenza tenuto conto, nella determinazione della sanzione, del grave turbamento dell'ordine pubblico e del vivere civile cagionato dalle condotte di cui si tratta.

La sussistenza della scriminante speciale di cui all'art. 4 D. L.vo L.le 288/44 per quanto riguarda il corteo delle tute bianche.

Il Tribunale ha riconosciuto detta scriminante sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

Il contingente dei Carabinieri risaliva via Invrea a fronteggiare il corteo delle tute bianche, pacifico, come dimostrano le immagini che riprendono il fronte avanzante protetto da una barriera di scudi ma dietro il quale non si vedono persone armate; al contrario di quanto dichiarato dai testi delle forze dell'ordine, che riferivano di essere stati fatti oggetto di lanci di sassi ed altro, i testi partecipanti al corteo (sono indicati davanti alle prime file parlamentari e giornalisti) escludono tali aggressioni; dice il Tribunale che in realtà vi furono solo i lanci di due o tre oggetti - scagliati da tre o quattro persone, tra cui l'imputato Putzolu - in risposta ai quali il contingente, su ordine del capitano Bruno che lo comandava, iniziò il lancio di lacrimogeni ad altezza d'uomo e quindi la carica.

Questo è ritenuto il primo profilo di illegittimità.

Il secondo è ravvisato dal Tribunale nell'omissione dell'ordine di scioglimento.

Ulteriore motivo è ravvisato nella carica non necessaria, - tra l'altro, comandata dal capitano Bruno, e non dal funzionario Mondelli che aveva la direzione del contingente - quando era sufficiente che i Carabinieri si defilassero verso il sottopasso in direzione Marassi senza aggredire il corteo pacifico. I Carabinieri, infatti, dovevano recarsi a Marassi, dove erano stati comandati poiché il carcere era stato attaccato e avrebbero dovuto raggiungerlo per difenderlo ed avrebbero potuto proseguire senza opporsi al corteo.

Durante la carica, inoltre, furono utilizzati manganelli non di ordinanza, e compiuti atti gratuiti di violenza nei confronti di manifestanti. Seguirono poi cariche condotte per mezzo di blindati che inseguivano le persone anche sui marciapiedi con grave pericolo per l'incolumità. Come Mondelli ebbe ordine, via radio, di arretrare più a mare, e così fece fare al contingente, i manifestanti non ebbero più diritto di opporsi e in questo momento cessa la operatività della scriminante. Il seguente attacco al blindato in panne in corso Torino infatti per il Tribunale è atto illecito.

Quanto accaduto, e sopra delineato, porta il Tribunale a ritenere anche non sussistente il reato di devastazione e saccheggio contestato perché i danneggiamenti arrecati da questo gruppo di manifestanti non appaiono quantitativamente significativi e le auto ed i cassonetti sono utilizzati come strumento di difesa nei confronti dei militari; quindi gli appartenenti al corteo delle tute bianche non arrecano distruzione fine a se stessa l'elemento psicologico non è costituito dalla volontà di manifestare contro il sistema distruggendo le cose che possono rappresentare rapporti economici e sociali ritenuti ingiusti, ma i manifestanti pensano a difendersi, poi a reagire ed infine a vendicarsi il corteo era pacifico ed ordinato e l'ordine pubblico non si poteva ritenere turbato.

Di contrario avviso il Procuratore della Repubblica. Non esiste un concetto di ordine pubblico valido per il corteo delle tute bianche, ma l'ordine pubblico deve riguardare l'intera città di Genova; in sostanza non si deve fare riferimento solo a quel corteo ed al suo diritto di riunione e manifestazione, ma al complesso di situazioni che rappresentavano lo scenario all'interno del quale il corteo di muoveva.

Ma anche a voler seguire il ragionamento del Tribunale, non si ravvisano negli atti profili di arbitrarietà, che si ricorda sono elementi ulteriori rispetto alla illegittimità, devono cioè sussistere motivi di rancore, astio, particolare malignità o esprimersi in modalità non consentite. Al proposito il Tribunale ha ravvisato oltre alla violazioni delle disposizioni del TULPS, anche i seguenti profili

manganelli non regolari: osserva il P.M. che i militari che ne fecero uso erano in numero non preponderante, e si trattava di manganelli analoghi a quelli di servizio;

lancio di lacrimogeni ad altezza di uomo: si tratta di un unico fatto che non può essere esteso all'operato dell'intero reparto;

l'uso dei blindati: è l'ultima azione preceduta da l'utilizzo dei reparti a piedi, il movimento lento dei blindati per fare arretrare i manifestanti e poi per abbattere le barricate. Si tratta quindi di un graduazione via via necessaria dell'utilizzo dei mezzi a disposizione, per fronteggiare quella che era diventata una vera e propria guerriglia urbana.

Si tenga poi presente che le forze dell'ordine erano state già impegnate a contrasto del blocco nero in luoghi per nulla distanti, ed il Tribunale presta attenzione ad un solo tassello dimenticando il disegno complessivo. E si ricordi che il contingente doveva raggiungere il carcere di Marassi assalito con le bombe molotov.

La Corte ritiene di accedere alla tesi sostenuta in sentenza dal Tribunale.

La compagnia Alfa del battaglione Lombardia del Carabinieri si trovava posizionata, per così dire, in attesa, al fine di intervenire dove fosse necessario e dove fosse comandata dalla sala operativa, che coordinava gli interventi (dopo esser stata distaccata in piazza Tommaseo, dove però aveva trovato la situazione ormai tranquilla dopo il passaggio del blocco nero). Quando ebbe l'ordine di portarsi verso via Giusti e al carcere di

Marassi dove il blocco nero stava attaccando il portone principale, al funzionario della Polizia di Stato Mondelli ed al capitano dei Carabinieri Bruno - il primo comandante del servizio, il secondo comandante della compagnia - si presentò un primo banale problema, dovuto al fatto che nessuno dei due era di Genova: come raggiungere le zone in cui il loro intervento era richiesto. Poiché la "guida" - cioè un agente della Questura di Genova loro assegnato - in quel momento non si trovava, chiesero ovviamente indicazioni alla sala operativa dalla quale ebbero l'indicazione di svoltare da viale Emanuele Filiberto duca di Aosta a sinistra in via Tommaso Invrea, anziché proseguire dritti, poi da via Invrea a destra in corso Torino e quindi impegnare il sottopasso della ferrovia, poi proseguire dritti così trovandosi in piazza Giusti, sulla direttrice verso il carcere. L'indicazione della strada sopra riferita li portò verso il corteo delle tute bianche, che invece non avrebbero incontrato se fosse stata loro indicata la via alternativa (e per la posizione in cui si trovavano più semplice).

Giunti dunque alla confluenza tra via T. Invrea e corso Torino e svoltando a sinistra per impegnare il sottopasso, Mondelli e Bruno videro che i tre fornicci dello stesso si presentavano: i due alla loro sinistra occupati da barricate, quello a destra parzialmente sgombero, l'incrocio occupato da decine di persone; non ritenendo sicuro impegnare con i mezzi blindati quell'unico fornice, si fermarono (al proposito dello stato interno dei tunnel, si specifica che le immagini di cui il Tribunale dà conto a pag. 248 della sentenza evidenziano la situazione come riferita da Bruno e Mondelli).

In quel mentre scendeva da via Tolemaide - via perpendicolare a corso Torino e con andamento pressoché rettilineo - il corteo delle tute bianche, partito dallo stadio Carlini e composto da circa diecimila persone. Il corteo di presentava, per chi lo avesse visto frontalmente, con una ventina di persone, costituenti il cosiddetto gruppo di contatto, composto da parlamentari,

sindaci, esponenti della cultura, giornalisti, che precedeva la "testuggine", cioè un insieme di scudi di plexiglas tra loro uniti da tubi Innocenti, rivestiti da plastica, il tutto montato su ruote per spingerla in avanti; simili protezioni salvaguardavano anche i lati della testuggine. Dietro questo presidio si trovava la testa del corteo che, come si vede nelle immagini, è composto - si precisa, la testa - per lo più da manifestanti che indossavano giubbotti di tipo salvagente, a protezione del busto, o pezzi di gommapiuma o bottiglie di plastica fermati da nastro adesivo o spaghi, a protezione delle spalle e delle braccia, con in testa caschi da motociclista o saldatore e spesso con mascherine o maschere antigas a protezione della bocca.

Si deve specificare che sino a questo momento essi non avevano dovuto attraversare zone di guerriglia, ma avevano camminato semplicemente, per un paio di chilometri circa, senza incontrare alcun ostacolo, essendo il corteo non vietato; risulta però che essi erano pronti, ed organizzati, a scontri di piazza, non avendo altro significato le "protezioni" di cui erano muniti (ma non avendo essi oggetti atti ad offendere, come riferito dal teste Zampese, della Questura, che visionò anche queste immagini - udienza Tribunale del 2.3.2007 -).

Si può tranquillamente ritenere che, per quanto risulta dalla lettura degli atti, la compagnia Alfa ben poco sapesse del corteo, dato che nella comunicazione della sala operativa, con cui veniva detto a Mondelli di portarsi celermente verso piazza Giusti e il carcere più oltre, si dice di fare in fretta perché sta scendendo un corteo da corso Gastaldi (Mondelli avrebbe potuto leggere, se lo aveva fatto, una circolare emanata dal Questore giorni prima, in cui si faceva menzione anche del corteo delle tute bianche). Non è facile comprendere, a questo punto, perché Bruno e Mondelli ritennero di contrastare il corteo: non avevano avuto ordine in tal senso (anzi avevano avuto l'avvertimento di sfilare in fretta per precedere e non incontrare il corteo; infatti come in sala operativa si capì che essi avevano iniziato ad attaccare i

manifestanti, si levarono delle grida anche colorite di disappunto); avrebbero potuto forse farlo fermare temporaneamente e sgomberare in sicurezza il sottopasso, almeno il fornice quasi libero - si rammenti che il loro intervento al carcere di Marassi aveva connotati di estrema urgenza dato che i pochi Carabinieri di presidio non riuscivano a contenere l'assalto del blocco nero che li bersagliava con bombe molotov -. Vi è inoltre da dire che, secondo la testimonianza Ciarambino, funzionario della Digos di Venezia che scendeva insieme al corteo, all'incrocio tra via Tolemaide e Corso Torino vi erano persone travisate , munite di mazze, bastoni, pietre, pronte ad affrontare le forze dell'ordine (v. pag. 220 sentenza primo grado in cui la testimonianza è riferita nei particolari).

La compagnia dunque si fermò poco prima dell'incrocio, scese dai mezzi blindati, con la prima finalità di sgomberare sia l'incrocio sia il tunnel per poter proseguire, quindi Bruno diede ordine di lanciare sull'incrocio dei lacrimogeni, poi, mentre alcuni uomini si diressero verso Brignole per allontanare delle persone, gli altri si schierarono verso il corteo discendente.

Ai fine di illustrare ulteriormente la situazione nel suo evolversi è opportuno ricordare la testimonianza Scaduto (udienza Tribunale 18.5.2004), giornalista, verosimilmente neutra rispetto alle testimonianze provenienti dagli interessati agli scontri, siano essi delle forze dell'ordine (dal Tribunale ritenute non veritiere ed inviate alla Procura della Repubblica per valutazioni) o facciano parte del corteo; egli ricorda che alcuni ragazzi, staccatisi dal blocco nero e tornati indietro verso piazza delle Americhe erano risaliti in via Archimede - da direzione opposta rispetto al senso di marcia del corteo - giungendo vicini al contingente dei Carabinieri ed avevano lanciato loro dei sassi, poi erano scappati verso il tunnel della ferrovia; i Carabinieri avevano a questo punto iniziato a lanciare lacrimogeni.

Dunque al di là delle opposte versioni di chi insiste per sostenere che la situazione era assolutamente pacifica e di chi invece vuole evidenziare che il contingente era oggetto di ripetuti lanci è certo che almeno da parte di quei giovani provenienti dalla parte opposta del corteo e risaliti da via Archimede vi era stata un'azione sicuramente violenta.

Ciò si dice per sottolineare che se la carica dei Carabinieri fu illegittima e vi furono pure atti arbitrari, essi operavano in una situazione in cui in precedenza il blocco nero aveva posto in essere atti di ampia devastazione e saccheggio anche in quelle vie e piazze della città che il contingente aveva percorso, l'incrocio che dovevano attraversare era occupato da una moltitudine di persone, il sottopasso era parzialmente ostruito da barricate, essi erano oggetto di lanci sia pure limitati di sassi o altro.

I profili di illegittimità che fondano, insieme con aspetti di arbitrarietà, il comportamento dei Carabinieri furono individuati con esattezza dal Tribunale ne

il lancio di lacrimogeni ad altezza uomo: effettivamente ve ne furono, le immagini lo mostrano, e non erano giustificati in alcun modo, poiché la traiettoria doveva essere a parabola ed i candelotti cadere dall'alto; la traiettoria quasi tesa invece avrebbe potuto arrecare gravi lesioni ai soggetti che fossero stati colpiti ed aveva in ogni caso l'effetto di creare panico in chi vedeva arrivare gli oggetti di notevole peso e con apprezzabile velocità (il Procuratore della Repubblica nella sua impugnazione ne indica uno, ma il Tribunale ne ha visti almeno tre: pag. 397 nota 462);

la mancanza dell'ordine di scioglimento del corteo - peraltro non vietato - e che sino a quel momento non aveva posto in essere alcun turbamento dell'ordine pubblico (la dichiarata intenzione di sfondare, pacificamente?, la zona rossa si sarebbe dovuta attuare ben più avanti, in piazza Verdi, ancora distante);

la carica al corteo: i soggetti che ne facevano parte risultavano non armati e così apparivano ai Carabinieri, nonostante il fronte

avesse quella preoccupante "testuggine" di cui si è detto; tra l'altro per la posizione in cui si trovavano i Carabinieri il corteo, almeno per qualche centinaio di metri, si snodava in discesa essendo la strada discendente verso il centro cittadino e quindi verso i Carabinieri che erano più a valle; essi dunque potevano vedere diverse migliaia di persone dal loro punto di vista ed apprezzare la pericolosità o innocuità dei manifestanti.

Pone in luce il Procuratore della Repubblica al proposito un interessante rilievo: non deve il Tribunale valutare l'ordine pubblico in questa zona cittadina scindendo l'ordine pubblico violato dal blocco nero da quello invece esistente in quel momento, poiché, anche nei momenti in cui gli eventi che si trattano accaddero, il blocco nero stava mettendo a ferro e fuoco altro quartiere poco distante (piazza Giusti ed oltre il Carcere cittadino). Apparentemente il ragionamento è fondato, ma si pone in luce l'elemento essenziale che il corteo si muoveva pacificamente e non aveva generato alcun atto di violenza, come anche i testi della Digos che ne avevano seguito il percorso poterono riferire; è vero che collateralmente il blocco nero aveva pesantemente turbato l'ordine pubblico con atti di grave violenza, ma non pare di poter affermare con certezza che i suoi componenti si avvalessero della copertura del corteo, non essendo provato che alcuni di essi si rifugiassero all'interno del corteo per uscirne e compiere devastazioni.

Dunque la carica si pone come atto illegittimo, poiché attuata contro un corteo non vietato e pacifico.

Le immagini analiticamente visionate dal Tribunale e per alcune fasi anche dalla Corte mostrano la carica portata nei confronti prima degli scudi della testuggine, presto dissolta, poi dei manifestanti dietro la stessa, vibratamente colpiti, nello slancio, dai Carabinieri.

Si individuano anche elementi di arbitrarietà, affermati dal Tribunale e negati dal Procuratore della Repubblica:

diverse immagini mostrate in udienza alla Corte indicano l'utilizzo di manganelli non di ordinanza impugnati da non pochi militari (lungamente il Tribunale si sofferma sul punto e specifica "pezzi di legno o di ferro avvolti nel nastro adesivo" pag 287 righe 2 e 3); al di là della considerazione che alcuni di essi sono comunque analoghi a quelli in dotazione, si deve rilevare come molte ferite patite dai manifestanti evidenziano invece una lesività ben superiore a quella verosimilmente procurabile dai Tonfa in dotazione, per essere consistite in tagli netti - lo testimoniano diversi medici sentiti in dibattimento di primo grado - e copiosi sanguinamenti per lesioni al cuoio capelluto normalmente assenti o più ridotti (con l'utilizzo di manganelli regolari);

l'utilizzo dei blindati per compiere evoluzioni tra i manifestanti, anche inseguendo alcuni di essi sui marciapiedi, con andatura veloce e ondeggiante alla pari dell'uomo inseguito: al proposito il Procuratore della Repubblica svolge analiticamente in diverse pagine la questione e descrive le varie fasi dell'utilizzo dei blindati, insistendo per il loro impiego avvenuto gradualmente prima per sgomberare la carreggiata dai cassonetti, poi per allontanare i dimostranti; ma oltre a ciò si vede chiaramente che i blindati son utilizzati in pericolose retromarce in velocità verso le persone e sono pure lanciati contro le stesse, che scappano nella via quasi senza possibilità di fuga laterale. Al proposito il Tribunale mette in luce tramite testimonianze ed esame di documenti tecnici, come i freni dei mezzi non fossero idonei ad arrestare in sicurezza gli stessi, poiché sottodimensionati rispetto al peso ulteriormente gravato dalla blindatura. Si è già detta sopra e qui si richiama la preoccupante immagine di un blindato che insegue, anche salendo sul marciapiede, un giovane che scappa correndo e ne segue a zig zag la traiettoria ondivaga, quasi a volerlo investire; pur nella comprensione dei momenti di difficile tensione, di carico emotivo per la giornata campale, per le ore di servizio in condizioni

difficili, non si può che bollare tale atto come - almeno - arbitrario perché malevolo. Il Procuratore della Repubblica sottolinea che si tratta in genere di comportamenti volti al contenimento della folla e di operazioni ispirate a difesa, ma si controbatte che l'illegittimità è originaria, poiché il corteo non doveva essere sciolto né caricato e certamente non dovevano essere posti in essere comportamenti sconfinati nell'arbitrarietà. Ulteriore elemento di arbitrarietà consistette, già se ne è fatto cenno, nelle lesioni che, pur nella concitazione del momento, appaiono eccessive e in quelli che si devono purtroppo definire come veri e propri pestaggi ai danni dei manifestanti: spesso a chi giudica si pone il problema di comprendere gli stati di animo dei tutori dell'ordine che sono impegnati in difficili condizioni, la situazione di snervante attesa di un evento che sciolga la tensione accumulata, la rabbia di sapere che nonostante i presidi disposti vi è chi compie azioni di grave turbamento dell'ordine pubblico mediante illeciti conclamati (nella nostra vicenda le azioni criminali del blocco nero); pur tuttavia il compito del giudicante è di valutare, codice alla mano, se siano stati posti in essere comportamenti censurabili penalmente. Certamente nella carica dei Carabinieri furono commessi atti lesivi sotto tale profilo censurabili, poiché eccessivi, come il Tribunale descrive, e come in diverse immagini la stessa Corte ha potuto vedere. Atti arbitrari poiché sicuramente mossi da malevolenza ed astio : per tutti il pestaggio del guidatore del mezzo indicato come ambulanza, il pestaggio di altri manifestanti, ed addirittura di diversi fotoreporters presenti ai fatti; si dice pestaggi poiché non furono azioni volte a contenere una reazione di opposizione attiva dei soggetti ai Carabinieri, ma lesioni gratuite.

In definitiva, dunque, la carica, connotata negativamente per illegittimità ed arbitrarietà, fece scaturire la reazione scriminata dei manifestanti.

La limitazione temporale di detta scriminante sino all'attacco del blindato in panne in corso Torino davanti al civico n.1.

Il Tribunale al proposito rileva come quando il blindato rimase in panne, i suoi occupanti, privi della mobilità del mezzo, si trovarono inermi, circondati dalla folla aggressiva; a questo punto il mezzo ed i suoi occupanti non costituivano più per i manifestanti un pericolo per l'incolumità ed era quindi cessata la situazione di illegittimità ed arbitrarietà del comportamento dei Carabinieri sino ad allora consistito nelle cariche valutate illecite. Quindi gli atti di resistenza posti in essere dagli imputati nei confronti dell'equipaggio del blindato non sono più scriminati e costituiscono ritorsione.

Al contrario le difese osservano che non si può fare questione di pochi secondi per escludere la scriminante speciale, poiché sino ad un attimo prima la compagnia dei CC. aveva condotte manovre estremamente pericolose per l'incolumità dei manifestanti, in particolare facendo fare ai blindati evoluzioni a forte velocità anche sui marciapiedi a rincorrere le persone; i gesti posti in essere contro l'equipaggio erano pertanto finalizzati ad assicurarsi che essi non potessero più prolungare l'attività illecita.

La corte fa sue le considerazioni fondatamente svolte dal Tribunale.

In questa fase della vicenda - l'attacco cioè al blindato fermo davanti al civico 1 di corso Torino, contrassegnato dalla targa CC 433 BC - deve porsi la cesura tra atti di reazione scriminati ed invece atti di violenza costituenti reato.

Il Tribunale analizza la circostanza della riconquista da parte delle tute bianche del diritto di riunione e manifestazione leso dalla carica illegittima; pare sufficiente soffermarsi sulla considerazione che la reazione può essere rivolta solo verso l'atto illegittimo mentre questo è posto in essere, durante cioè l'espressione di illegittimità ed arbitrarietà, non dopo, poiché in tale caso si sconfinava in sicura vendetta e ritorsione non consentite.

Il mezzo era rimasto improvvisamente in panne e si era fermato nello slargo iniziale della carreggiata, davanti al civico n. 1 di corso Torino (che subito dopo, verso mare, si restringe poiché iniziano i controviali). A bordo vi era l'equipaggio che si era dunque trovato bloccato all'interno del mezzo, circondato dai manifestanti ormai aggressivi e scatenati (se pur si è ribadita la sussistenza della scriminante, si ricordi che gli atti posti in essere a reazione furono eccezionalmente violenti). Il mezzo era rimasto isolato poiché in questa fase, dalla sala operativa, Mondelli - e quindi la compagnia dei CC - aveva avuto l'ordine di arretrare verso mare e così aveva fatto.

Il blindato - il suo equipaggio ovviamente - era pertanto impossibilitato a compiere qualsiasi manovra lesiva dei diritti dei manifestanti, ma si trovava bloccato ed inerme. A questo punto fu assalito, da diversi anche dei nostri imputati che lo colpirono ripetutamente, cercarono di ribaltarlo, e infine lo diedero alle fiamme.

Non si vede come i manifestanti potessero, come le difese sostengono, continuare a legittimamente aggredire il mezzo - si fa sempre riferimento agli occupanti, ovviamente - per assicurarsi che non potesse più nuocere. Si tratta invece di ritorsione criminale, come tale certamente avvertita dagli imputati, così come, per seguire un motivo difensivo, l'aggredito si rende conto che non può più nuocere l'aggressore che, privato del coltello che brandiva, si trova a terra inerme e contro il quale qualsiasi atto violento costituisce vendetta. Alla pari, tutti gli atti posti in

essere dai nostri imputati nei confronti e del mezzo e degli occupanti costituiscono danneggiamento e resistenza.

Nemmeno puo' sostenersi che gli assalitori volessero soltanto accertarsi che gli occupanti non potessero più nuocere, poiché la situazione che si presentava ai loro occhi, e che i filmati e le immagini chiaramente evidenziano, mostrava il mezzo, fermo, circondato da decine di manifestanti - molti dei quali assalitori - senza che o gli occupanti, che infatti fuggirono fortunatamente, o altri Carabinieri potessero in qualche modo intervenire per evitare che il blindato fosse distrutto.

Si tratta pertanto di palesi atti di resistenza e danneggiamento compiuti scientemente e non più scriminati.

Il reato di devastazione contestato agli appartenenti al corteo delle tute bianche.

Quanto alla sussistenza del reato di devastazione, contestato come posto in essere in questa fase dalle tute bianche, il P.M. osserva che il Tribunale erra nel ritenerlo non concretato, poiché:

i danneggiamenti furono diffusi e riguardarono gran parte degli arredi urbani - selciato, aiuole, segnaletica, cassonetti - dei beni privati, in primis autovetture, e dei mezzi delle forze dell'ordine;

quanto all'elemento soggettivo è sufficiente che la risultante delle condotte di furto e danneggiamento poste in essere dai soggetti sia idonea a realizzare la messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, e cioè l'ordine pubblico;

il dolo richiesto dalla norma è dolo generico ma certamente la fattispecie concreta è integrata anche in presenza di un mero dolo eventuale. Si aggiunge infine che i comportamenti posti in essere da questi manifestanti rappresentavano un aggravamento delle situazione dell'ordine pubblico, aggiungendo profili di ulteriore criticità.

Benché la reazione degli appartenenti al corteo - meglio, soprattutto delle prime file, composte da quei soggetti già predisposti alla contrapposizione, poiché come si è visto ampiamente bardati con protezioni, caschi ed altro - sia stata particolarmente violenta, non si ritiene che in essa possano ravvisarsi gli estremi del reato di devastazione.

Come il Tribunale ha osservato, non si ebbero i profondi ed estesi danneggiamenti propri della fattispecie ed essi furono commessi per reazione alla carica dei Carabinieri.

Pare infatti condivisibile l'argomentazione sviluppata dal Tribunale secondo cui, a differenza degli appartenenti al blocco nero, i componenti delle tute bianche non erano scesi in piazza con il proposito di aggredire la proprietà privata o pubblica, come affermazione della volontà di opporsi al sistema colpendone gli obiettivi simbolo - i mobili ed immobili dei singoli o della collettività - ma avevano danneggiato gli stessi nella loro azione di contrapposizione ai Carabinieri.

I danneggiamenti furono poi contenuti nella zona, piuttosto circoscritta, in cui la reazione si sviluppò e cessarono come la compagnia, su ordine della sala operativa, si ritirò in corso Torino verso mare.

È soprattutto facendo riferimento a quegli elementi di vastità, profondità, ampiezza, che si sono indicati nella parte della sentenza relativa alla sussistenza del reato di cui all'art. 419 c.p., che si esclude esso si sia concretato, appunto, per la minore dimensioni di essi. Non vi fu - ad eccezione del blindato - la distruzione sistematica di arredi o di proprietà private, ma le cose furono utilizzate al fine di respingere la forza pubblica e danneggiate in questi limiti. Se è certo inammissibile tale condotta, essa va però condannata nell'ambito e nella portata di quanto commesso.

Ulteriore elemento analizzato dal Tribunale è quello attinente al turbamento dell'ordine pubblico: benché fondatamente il Procuratore della Repubblica sostenga che l'ordine pubblico in quella parte della città era stato profondamente turbato dalle criminali azioni del blocco nero, che erano iniziate poco prima delle dodici e si protrassero sino oltre le diciassette, il corteo scendeva per le vie Gastaldi e Tolemaide pacificamente, senza avere posto in essere atti in alcun modo violenti, nonostante a margine fossero stati commessi fatti di devastazione evidenti - l'auto incendiata all'angolo tra via Tolemaide e via Montevideo dal blocco nero -; né la preoccupante bardatura dei componenti delle prime file può fare immaginare quello che in futuro sarebbe potuto accadere, poiché in ogni caso, sino alla carica dei Carabinieri, nulla di violento era stato posto in essere.

Rileva il Tribunale come, nonostante il percorso attraversasse una zona costellata di esercizi commerciali, nessuno di questi fu aggredito, nessuna macchina fu toccata, a dimostrazione che non vi era l'intento di distruggere obiettivi di alcun tipo.

In definitiva, per come le cose andarono, l'ordine pubblico fu turbato in conseguenza della carica dei Carabinieri, illegittima ed arbitraria, ma senza che gli atti posti in essere dai partecipanti al corteo che reagirono integrassero gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 419 c.p..

Il reato di incendio che il Procuratore della Repubblica chiede sia riconosciuto negli atti compiuti dalle tute bianche nell'aggressione al blindato.

Lamenta il P.M. che il Tribunale abbia riduttivamente valutato sussistere il reato di danneggiamento del mezzo anziché quello di incendio, avendo le fiamme avuto diffusività e rappresentato grave pericolo per l'incolumità pubblica.

Come è noto, in giurisprudenza elemento costitutivo del reato di incendio è la effusività, cioè la potenzialità delle fiamme di espandersi e di interessare altre cose che a loro volta prendano fuoco; la sussistenza di tale elemento è stata costantemente ritenuta necessaria dalla Corte di Cassazione (per tutte ed in ultimo Sez. IV 29.10.2008) che sostiene " il delitto di incendio si ha solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone ".

Nella nostra fattispecie il blindato si trovava nello slargo di corso Torino all'altezza del civico n. 1, ma non vicino alle abitazioni o ad altri mezzi, poiché era spostato verso il centro della carreggiata. Non vi era quindi concreta potenzialità effusiva e pericolo effettivo che le fiamme si espandessero; dalle immagini si vede infatti che il mezzo è attorniato da numerosissimi aggressori, discosto da altre cose che possano essere pericolosamente interessate dal fuoco. Si ritiene pertanto

che si sia concretato , come il Tribunale valutò, il solo reato ascritto di danneggiamento.

Sulla sussistenza delle attenuanti di cui all'art. 62 n.1, 2, e 3 c.p..

Con riguardo ai motivi di particolare valore morale e sociale dice il Tribunale che non possono essere ritenuti sussistenti poiché i reati commessi non trovano fondamento nelle ragioni della manifestazione, ben distinta in quanto pacifica e civile.

Al contrario le difese rilevano che le manifestazioni indette erano ispirate da principi avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva, quali la pace , la più equa distribuzione delle risorse, il sostegno alle popolazioni più povere.

Correttamente il Tribunale escluse detta attenuante: vero è che i motivi di particolare valore morale o sociale avevano mosso la maggior parte dei partecipanti pacifici, che intendevano manifestare per la pace, per le risorse più equamente distribuite e per altri apprezzabili scopi, ma gli imputati, nel commettere i reati, non hanno agito per finalità altamente nobili o altruistiche, anzi hanno creato grave disordine e sovvertimento del vivere civile con l'uso della violenza, per gli appartenenti al blocco nero anche sistematica. Si sono insomma distinti nettamente e negativamente da coloro che protestavano civilmente, e i cui valori certamente non costituivano per essi che pretesto per le azioni delittuose poste in essere.

Dice il Tribunale che non trova applicazione l'attenuante della provocazione poiché i fatti per cui vi è condanna risultano commessi ai danni di pubblici ufficiali diversi da quelli che il Tribunale valutò avere commesso atti illegittimi, e cercavano di

ristabilire l'ordine pubblico turbato e la cui condotta non può ritenersi arbitraria.

Le difese invece valorizzano la situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generato dal fatto ingiusto altrui; in particolare anche per un fatto non in rapporto di immediatezza con la reazione, purché ad essa collegata.

Non può accogliersi la doglianza delle difese: fondatamente il Tribunale mise in rilievo come le azioni violente poste in essere dagli imputati si diressero verso altri pubblici ufficiali, diversi da quelli che potevano avere provocato la reazione; i fatti violenti furono rivolti nei confronti di chi cercava legittimamente di ristabilire l'ordine. I fatti non furono commessi sotto la spinta di uno stato di ira determinato dal fatto ingiusto, bensì con tutta evidenza dello spirito di vendetta e di ritorsione.

Sottolinea il Tribunale che gli imputati non furono indotti a commettere reati dalla folla in tumulto ma furono tra i primi autori dei fatti stessi e dei tumulti.

Al contrario, dicono le difese, gli imputati furono coinvolti dall'eccitamento e passionalità della folla tumultuante che aveva determinato uno stato di agitazione violenta e collettiva, con evidente ed indotta minorata resistenza psichica a commettere reati.

Del tutto erronea è l'impostazione delle difese: si devono tenere ben distinti i manifestanti pacifici, decine di migliaia, questa sì folla, dalle decine di violenti che, facendosi scudo della folla calma ed ordinata, dalla stessa distinguendosi per la ora preordinata ora subitanea azione criminosa, essi iniziando i tumulti, o proseguendo nella condotta, ora illecita poiché non vi era più motivo di reazione, furono autori primi dei disordini sediziosi.